

# COMUNE DI BERTIOLO



## REGOLAMENTO COMUNALE

DI

# POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2016

## **TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1: Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2: Definizioni
- Art. 3: Accertamento delle violazioni
- Art. 4: Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc. previste dal presente Regolamento

## **TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 5: Spazi ed aree pubbliche
- Art. 6: Installazione di tende solari
- Art. 7: Luminarie
- Art. 8: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 9: Atti vietati su spazi ed aree pubbliche

## **TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO**

- Art. 10: Marciapiedi e portici
- Art. 11: Manutenzione degli edifici
- Art. 12: Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari
- Art. 13: Patrimonio pubblico e arredo urbano
- Art. 14: Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 15: Sgombero neve
- Art. 16: Rami e siepi
- Art. 17: Pulizia fossati e aree verdi
- Art. 18: Pulizia e manutenzione delle aree libere non edificate
- Art. 19: Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci
- Art. 20: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e laboratori artigianali
- Art. 21: Esposizione di panni e tappeti

## **TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

- Art. 22: Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati
- Art. 23: Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 24: Oggetti mobili
- Art. 25: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto
- Art. 26: Accensione fuochi
- Art. 27: Utilizzo di strumenti musicali
- Art. 28: Attività temporanee rumorose
- Art. 29: Abitazioni private e loro pertinenze
- Art. 30: Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 31: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero
- Art. 32: Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)
- Art. 33: Detenzione e deposito di materie e sostanze infiammabili
- Art. 34: Trasporto di strumenti da taglio e di altri oggetti pericolosi

## **TITOLO 5: ANIMALI**

- Art. 35: Animali di affezione e autoconsumo
- Art. 36: Custodia e tutela degli animali
- Art. 37: Cani

## **TITOLO 6: DIFESA FITOSANITARIA**

- Art. 38: Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
- Art. 39: Lotta contro il Bruco Americano

## **TITOLO 7: VARIE**

- Art. 40: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
- Art. 41: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
- Art. 42: Accattonaggio
- Art. 43: Artisti di strada e mestieri girovaghi
- Art. 44: Divieto di campeggio libero
- Art. 45: Contrassegni del Comune

## **TITOLO 8: SANZIONI**

- Art. 46: Sanzioni amministrative

## **TITOLO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 47: Abrogazioni di norme
- Art. 48: Norme finali
- Art. 49: Entrata in vigore

## TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1: Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana (nel proseguo denominato, per brevità "Regolamento") disciplina, nell' ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3 e del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità comunale al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Il tutto all'insegna della praticità, economicità efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
- 2) Il presente Regolamento trova applicazione limitatamente a tutti gli spazi e aree pubbliche nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo per le specifiche disposizioni che lo estendono ad altri spazi o aree a tutela dei valori indicati al precedente comma 1).

### Art. 2: Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
  - b) parchi, giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) le acque interne;
  - d) i monumenti;
  - e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- 2) Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3) Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva autorizzazione.

### Art. 3: Accertamento delle violazioni

- 1) Il controllo relativo all'applicazione del presente regolamento è affidato alla Polizia locale e ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del Codice di Procedura Penale vigente (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447), con le modalità di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981, n.689. Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli del presente regolamento. All'attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le

associazioni riconosciute operanti in materia, limitatamente all'esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.

- 2) Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco adotta la rimessa in pristino e, qualora questo non avvenga, dispone l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
- 3) Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, fatti salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti generali o speciali, è punito con sanzione da € 130,00 a € 1.080,00.

#### **Art. 4: Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc. previste dal presente Regolamento**

- 1) Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla-osta rilasciati in base al presente regolamento, e i dinieghi, saranno in ogni caso emessi in forma scritta e accordati:
  - a) personalmente al titolare;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
  - d) con riserva dell'Amministrazione comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, modificando, sospendendo o revocando, a suo giudizio, i benefici concessi;
  - e) con facoltà di sospensione o revoca in qualsiasi momento nel caso di abuso, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
- 2) L'anticipata rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato salvo cause di forza maggiore.
- 3) Per ciò che attiene il provvedimento amministrativo e l'esercizio del diritto di accesso si applica in ogni caso la legge 07.08.1990, n. 241 e relativo Regolamento comunale.
- 4) Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione o la revoca della stessa nei seguenti casi:
  - a) per recidiva nella inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento o delle prescrizioni previste nella concessione od autorizzazione stessa;
  - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti ad una violazione;
  - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione od autorizzazione.
- 5) La sospensione può avere una durata massima di 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione o concessione rilasciata sarà revocata.

## TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) E' vietato occupare spazi ed aree pubbliche, fatte salve le deroghe, senza la specifica autorizzazione o concessione comunale.
- 4) Le violazioni e le deroghe oltre nel presente Regolamento sono stabilite dal Regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.
- 5) Sono soggette a solo nulla osta previa comunicazione preventiva le occupazioni temporanee fino a 4,00 ore per l'esecuzione di taglio rami o alberi, rifornimenti, carichi e scarichi; la Polizia Locale può negare l'occupazione qualora sia di intralcio e pericolo per la circolazione stradale, comporti problemi di sicurezza e quiete pubblica. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne e simili, sono consentite senza autorizzazione o concessione, salvo espresso divieto.
- 6) Nessuna struttura comprese le pubblicitarie, può essere collocata in maniera permanente su aree o spazi pubblici, di uso pubblico od in vista di essi quando risulti offeso il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici.

### Art. 6: Installazione di tende solari

- 1) L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale. Il Comune ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico, monumentale o storico.
- 2) Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.
- 3) Tra le tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio ed i marciapiedi si deve lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a mt 2,20; l'aggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede o del percorso pedonale, diminuito di cm 50. Per l'installazione di tali attrezzature i soggetti interessati sono comunque tenuti ad ottenere il preventivo rilascio dei relativi titoli autorizzativi - qualora necessario - da parte del Comune (Ufficio Tecnico e Polizia Locale).

### Art. 7: Luminarie

- 1) E' soggetta a preventiva comunicazione al Comune, da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade paesane, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Nella comunicazione dovranno essere indicate le generalità, recapito e numero telefonico del responsabile dell'installazione, nonché l'elenco delle vie interessate.

- 3) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
- 4) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a mt 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 8: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

- 1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 3) e 4) del precedente articolo e la presentazione di idonea comunicazione almeno 15 giorni prima dell'iniziativa contenente i dati di cui al comma 2) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti organizzatori che ne effettuano il montaggio.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 9: Atti vietati su spazi ed aree pubbliche**

- 1) Sul suolo pubblico è vietato salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale:
  - a) lavare i veicoli;
  - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
  - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali;
  - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
  - f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
  - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché introdursi all'interno delle stesse ed utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
  - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
  - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

- j) eseguire lavori di qualsiasi tipo o natura (scavi ecc.);
  - k) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio, nonché sparare mortaretti o altro materiale esplosivo causando pericolo o disturbo alle persone;
  - l) lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, o lasciare cadere sul suolo o spazio pubblico pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose;
  - m) apporre sporgenze acuminate o taglienti o fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, possano essere fonte di potenziale pericolo per i cittadini ed in particolare per i bambini ed i ragazzi;
  - n) lasciare le finestre, vetrate e imposte non assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino la caduta di vetri o le imposte stesse.
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per consumare pasti, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
  - 3) Sul suolo pubblico è ammesso in deroga l'accensione di lumini, ceri, in occasione di Festività religiose, applicando comunque i migliori accorgimenti a tutela della pubblica incolumità e mai in presenza di pi persone - esclusivamente nelle festività di fine anno e durante il periodo di Carnevale.
  - 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1), punto c) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
  - 5) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1), punto j) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
  - 6) Le altre violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.



## TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO

### **Art. 10: Marciapiedi e portici**

- 1) I proprietari degli edifici e aree verdi, hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Gli stessi proprietari devono tenere puliti i marciapiedi e le caditoie delle strade dalle foglie e rami, che cadono dalle piante di proprietà.
- 3) Non si possono percorrere e non si può sostare nei portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 11: Manutenzione degli edifici**

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare la manutenzione di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Amministrazione Comunale.
- 2) I proprietari, i locatari e i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, quando possibile, nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, ecc.
- 6) I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso, sede di colonie di colombi, devono provvedere alla pulizia e disinfestazione dei locali in cui si trovano gli uccelli selvatici e procedere alla chiusura delle eventuali aperture con reti antipassero, per evitare nuove colonizzazioni.
- 7) I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso devono evitare che l'incuria porti quei luoghi ad infestazioni di ratti o animali selvatici.
- 8) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 3), e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 2), 5), 6) e 7) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 12: Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari**

- 1) Le operazioni di pulizia degli impianti fognari e di trattamento privati - vasche condensagrassi, vasche Imhoff, ossidatori e filtri batterici - devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivo atto a non disperdere i liquidi.
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 13: Patrimonio pubblico e arredo urbano**

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
  - a) apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici e la sede stradale, fatto salvo disegni segni o figure espressamente autorizzate;
  - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
  - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della segnaletica stradale, della illuminazione pubblica, sulle paline semaforiche, sulle pensiline o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino a carico dei trasgressori o i responsabili delle associazioni ed i committenti.

### **Art. 14: Nettezza del suolo e dell'abitato**

- 1) È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti su porticati o androni ad uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale il locale prospetta. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti (come ad esempio cartine, mozziconi di sigarette) devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli per la raccolta degli stessi e curarne la manutenzione. I cestelli potranno essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni. Tali contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.
- 2) La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in ambito comunale previa comunicazione all'amministrazione comunale è permessa esclusivamente a condizione che:
  - a) la distribuzione avvenga mediante l'utilizzo di ciotole o contenitori lavabili o monouso evitando di deporre direttamente sul suolo gli alimenti o mangimi;
  - b) chi effettua la distribuzione dovrà contestualmente verificare il totale consumo degli alimenti asportando immediatamente gli eventuali residui non consumati e i contenitori utilizzati.
- 3) E' vietata la distribuzione in ambito urbano di mangime ai volatili selvatici.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

## **Art. 15: Sgombero neve**

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di neviccate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere tempestivamente alla rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla esportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi; è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) All'interno dei Piani Particolareggiati di iniziativa privata la pulizia delle strade e aree pubbliche è a carico dei lottizzanti sino al collaudo delle opere.
- 8) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2) e 6) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 3), 4) e 5) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **Art. 16: Rami e siepi**

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt 2,70, al di sopra del marciapiede, e mt 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **Art. 17: Pulizia fossati e aree verdi**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, le aree verdi non edificate, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade e creare problemi igienico - sanitari.

- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 18: Pulizia e manutenzione delle aree libere non edificate**

- 1) I proprietari, i conduttori, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni ed aree libere non edificate e di aree di cantiere ubicate nel territorio comunale sono obbligati:
  - a) a non lasciarvi in deposito materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti che possono costituire fonti di crescita per mosche e zanzare ed altri insetti e rifugio di animali (ratti) che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico - sanitari.
  - b) a tenere gli stessi sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie ed erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, provvedendo alla periodica pulizia e manutenzione con taglio e regolazione della vegetazione al fine di evitare oltre che gli inconvenienti indicati al comma precedente anche il possibile rischio di propagazione di incendi. Dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di cm 20.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

#### **Art. 19: Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci**

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 20: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e laboratori artigianali**

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti alla sistemazione di contenitori porta rifiuti previste dal Regolamento comunale dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 21: Esposizione di panni e tappeti**

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio causando disturbo, incomodo, insudiciamento o danno alle proprietà o persone sottostanti, nonché stenderli fuori delle finestre o sopra la linea dei parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche quando questo sia in evidente contrasto con il pubblico decoro.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

### **Art. 22: Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati**

- 1) In determinati periodi dell'anno e su indicazione dell'Ente gestore del servizio pubblico, con apposita Ordinanza Sindacale, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti, giardini o per altri usi non strettamente indispensabili. Nel medesimo provvedimento sindacale saranno definiti gli obblighi a carico di tutte le utenze idriche ubicate nel Comune e la definizione delle eventuali sanzioni.

### **Art. 23: Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

- 1) I pozzi e le cisterne esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

### **Art. 24: Oggetti mobili**

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del comma 2) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

### **Art. 25: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 26: Accensione fuochi**

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nei centri urbani.
- 2) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso, griglie e barbecue compresi dovesse produrre fumo o odori in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo da dare incomodo, è fatto obbligo di spegnerlo.

- 3) L'uso non previamente autorizzato di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche, appositamente attrezzate, come in occasione delle feste tradizionali (Festa del Vino, etc.).
- 4) Nel rispetto di quanto previsto dalle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza ed in deroga a quanto previsto al comma 1) del presente articolo (solo per quanto riguarda la quantità del materiale vegetale da incenerire) in occasione delle festività epifaniche e nel rispetto delle tradizioni locali è consentita l'accensione dei "Pignarùì" previa autorizzazione dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza che imporrà specifiche prescrizioni per la tutela della pubblica incolumità.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività abusiva.
- 6) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 27: Utilizzo di strumenti musicali**

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, produttori suoni causanti disturbo dalle ore 22,00 alle ore 8,00 durante il periodo invernale ed autunnale (da ottobre ad aprile), e dalle ore 23,00 alle ore 8,00 durante il periodo estivo e primaverile (da maggio a settembre), salvo in ogni caso il possesso di espressa autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale, limitatamente alle attività temporanee, rilasciata ai sensi dell'art. 1 comma 4 DPCM 01.03.1991 e dell'art. 6, comma 1), lettera h), della legge 26.10.1995, n. 447.
- 2) Dalle ore 22,00 nel periodo invernale ed autunnale e dalle ore 23,00 nel periodo estivo e primaverile, alle ore 08,00 è altresì, vietato praticare giochi o attività ludiche in generale, cantare o urlare.
- 3) Oltre a quanto previsto dalle norme di legge, le violazioni alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

#### **Art. 28: Attività temporanee rumorose**

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e devono essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia e comunque conformi alle direttive comunitarie.
- 2) Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, quando rientrano nei limiti di legge, salvo i termini indicati nell'ordinanza comunale in deroga di cui all'art. 1, comma 4, del DPCM 01.03.1991 ed all'art. 6, comma 1, lettera h), della legge 26.10.1995, n. 447, possono essere svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 20,00.
- 3) L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della Strada, entro i centri abitati è consentito nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 22,00.

- 4) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 5) Per i circoli privati ed i pubblici esercizi ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione e/o amplificazione musicale e/o sonora e simili dalle ore 22,00 alle ore 08,00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 6) Oltre a quanto previsto dalle norme di legge, le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

#### **Art. 29. Abitazioni private e loro pertinenze**

- 1) È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22,00 e le 07,30, ovvero le ore 09,00 delle giornate festive, e altresì tra le ore 12,00 e le ore 16,00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
- 2) Nelle abitazioni private non è consentito in generale far funzionare apparecchiature, fonti di molestie e disturbo soprattutto negli intervalli di tempo indicati nel comma 1).
- 3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 4) Il divieto di cui al comma 1) non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 07,30 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 09,00 fra le ore 12,00 e le ore 15,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi.
- 5) Nelle pertinenze e nelle aree verdi l'utilizzo di macchinari ed attrezzature a motore quali motoseghe, seghe circolari, tagliaerba, falciatrici, decespugliatori, motozappe e similari, non sono consentite prima delle ore 07,30, fra le ore 12,00 e le ore 15,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali; prima delle ore 9,00, fra le ore 12,00 e le ore 15,00, e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi; nei mesi di giugno, luglio ed agosto altresì tra le ore 12,00 e le ore 16,00.
- 6) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

#### **Art. 30: Uso dei dispositivi antifurto**

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1), lettera g), della legge 447/1995, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15,00 minuti complessivi.



- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 2), comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

### **Art. 31: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero**

- 1) All'interno del centro abitato è proibito utilizzare motori funzionanti a gasolio per il raffreddamento di frigoriferi posti su veicoli stazionanti per un periodo superiore ai trenta minuti, esclusi quelli del commercio ambulante. E' consentita la sosta dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali o industriali e comunque sempre ad una distanza non inferiore a mt 100,00 da abitazioni.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

### **Art. 32: Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)**

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione ed in ogni altra area di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi dovranno essere adeguatamente coperti e protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno e per evitare la proliferazione di insetti.
- 2) In tutte le proprietà private è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare per più giorni l'acqua piovana creando in tal senso l'habitat migliore per la riproduzione della cosiddetta "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*).
- 3) In tutte le proprietà private i materiali accumulati e stoccati all'aperto per i quali non è attuata o non è possibile la copertura dovranno essere oggetto di periodica rimozione dei ristagni d'acqua piovana che in essi si formano oppure interventi di disinfestazione a cura e spese del proprietario o di colui che su tali materiali ne ha la disponibilità.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 150,00 e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

### **Art. 33: Detenzione e deposito di materie e sostanze infiammabili**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è vietato detenere nelle abitazioni materie liquide solide e gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quelle d'uso corrente per fini domestici e per il tipo di locali.
- 2) Fatto salvo quanto previsto da altre concorrenti norme di legge, il Sindaco con apposita Ordinanza potrà stabilire modalità e limiti per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili anche in luoghi privati.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 150,00 e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

**Art. 34: Trasporto di strumenti da taglio e di altri oggetti pericolosi**

- 1) E' vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni alle persone.
- 2) E' vietato circolare, senza gli opportuni ripari con oggetti come vetri, ferri acuminati, scale ed altre cose comunque pericolose che possano arrecare danno alle persone.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 150,00 e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

## TITOLO 5: ANIMALI

### Art. 35: Animali di affezione e autoconsumo

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione e da cortile per l'autoconsumo, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

### Art. 36: Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
  - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi od aree verdi pubbliche. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
  - b) introdurre animali nelle aree verdi scolastiche;
  - c) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - d) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
  - e) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### Art. 37: Cani

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, quando frequentano aree o spazi ad uso pubblico, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio. Oltre al guinzaglio dovranno essere dotati di apposita museruola i cani aggressivi (Ministro Salute - Ordinanze del 27.08.2004, G.U. 213 del 10.09.2004 e 06.08.2013, G.U. 209 del 06.09.2013) che si trovano nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto; nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a cm 150 e il conduttore deve portare con se una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, possono essere lasciati liberi solamente se posti in condizioni tali da non poter recare pericolo ai passanti (area adeguatamente recintata).
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

## TITOLO 6: DIFESA FITOSANITARIA

### Art. 38: Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

- 1) Fermo restando quanto previsto dalle norme statali e regionali in materia di lotta alla diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico ovvero a quello privato, in base alla normativa vigente ed all'art. 500 del Codice Penale, la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino, deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal D.M. 17.04.1998, n. 356 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumtocampa pityocampa".
- 2) Ai proprietari o ai conduttori di terreni privati su cui insistono piante infestate dalla processionaria del pino, corre l'obbligo di intervenire con sollecitudine mediante l'asportazione e bruciatura dei nidi. Questa operazione, da effettuarsi nei mesi invernali, deve essere condotta tempestivamente in quanto le larve dell'insetto sono ormai prossime ad abbandonare i ricoveri invernali per incrisalidarsi nel terreno. Dovranno altresì essere rimossi i nidi caduti a terra.
- 3) Nei restanti periodi si dovranno altresì asportare e bruciare i vecchi nidi poiché contengono peli, altamente urticanti, delle larve.
- 4) Nella fase di asportazione dei rami infestanti, dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari di terreni, le cui alberature infestate dalla processionaria del pino confinano con strade aperte al pubblico transito, ospedali, cliniche, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, case di riposo per anziani, campi sportivi, oratori o ricreatori, oltre a quanto previsto dal comma 2), di intervenire mediante irrorazione sulle chiome e sui fusti delle piante di una soluzione insetticida, in modo tale da colpire le larve presenti all'esterno dei bozzoli.
- 6) Ad ulteriore prevenzione della salute delle persone o degli animali, dovranno essere distrutte le larve che si muovono in lunghe file (processioni), per raggiungere il terreno e avviare la trasformazione da larva a crisalide. Le larve, infatti, se disturbate, liberano nell'aria a scopo difensivo i loro peli altamente urticanti.
- 7) A tutela della salute dei cittadini e degli operatori del verde, qualora sia necessario intervenire con trattamenti insetticidi, dovranno essere privilegiate, ove possibile, le tecniche di lotta biologica, integrata e biotecnologica, e comunque a ridotto impatto ambientale. Tali tecniche dovranno in ogni caso essere supportate dall'ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione dei prodotti utilizzati.
- 8) In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 2), 3), e 5) del presente articolo, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere entro 10 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune provvederà ad emettere formale ordinanza per l'adempimento di cui ai commi 2), 3) e 5), ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate e se ricorre il caso alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'autorità Giudiziaria competente.
- 9) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3) e 5), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

10) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 6), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00.

### **Art. 39: Lotta contro il Bruco Americano e la Piralide del bosso**

- 1) Fermo restando quanto previsto dalle norme statali e regionali in materia di lotta alla diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico ovvero a quello privato, riscontrata la presenza nel territorio comunale di fitofagi defogliatori denominati Bruco Americano (*Hyphandtria Cunea*) o Piralide del bozzo, ai proprietari o ai conduttori di terreni privati su cui insistono piante infestate, corre l'obbligo di intervenire con sollecitudine mediante le seguenti azioni:
  - a) asportare le ramificazioni interessate dai nidi dagli alberi di proprietà e distruggerle completamente con combustione;
  - b) nel caso di attacchi estesi o dove si rende impossibile l'intervento manuale, procedere a trattamenti localizzati mediante irrorazione con formulati a base di *Bacillus Truringiensis* su larve a grandezza massima di cm 1 (tale prodotto è di derivazione biologica, molto selettivo e poco tossico);
  - c) interventi in tempi e situazioni diverse possono essere effettuati con prodotti a base di piretro naturale o piretroidi in sintesi. In ogni caso prima di intervenire è buona regola accertarsi della reale infestazione e vitalità dell'insetto. Tutti gli interventi devono essere effettuati con la scelta dei prodotti consigliati e nel rispetto delle modalità d'uso e precauzioni indicate in etichetta;
  - d) è vietato il deposito di ramaglie con nidi di "Bruco Americano" nei cassonetti del verde e nelle aree di proprietà pubblica.
- 2) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1), lettere a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
- 3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1), lettera d) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00.

## TITOLO 7: VARIE

### **Art. 40: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio**

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione permanente di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, viene regolato dalla legislazione regionale competente. Qualora l'attività all'esterno dei pubblici esercizi consenta esclusivamente la consumazione di alimenti e bevande, con tavolini e sedie il titolare, deve ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone.
- 2) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 600,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### **Art. 41: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche può essere disposta esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 2) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 3) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 210,00 e l'obbligo di cessare l'attività.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

### **Art. 42: Accattonaggio**

- 1) Premesso che lo Stato deve farsi carico delle situazioni critiche, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, per una convivenza pacifica, è vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti; è vietato altresì far ricorso, all'illecito sfruttamento di minori, disabili, anziani per suscitare l'altrui pietà, come all'uso di mezzi fraudolenti.
- 2) E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.
- 3) Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 2) comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/1991, dalle leggi regionali e dal presente regolamento, il ricovero dell'animale presso il canile o altre strutture adeguate.

#### **Art. 43: Artisti di strada e mestieri girovaghi**

- 1) Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), su tutte le aree definite all' art. 1, comma 2), lo svolgimento delle attività dei cosiddetti "artisti di strada" (suonatori, cantanti, saltimbanco e similari) è subordinata all'obbligatoria presentazione di una preventiva comunicazione al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi delle persone che esercitano l'attività anche il periodo e le zone del territorio comunale interessate. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione stradale.
- 2) Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), su tutte le aree definite all'art. 1, comma 2), lo svolgimento di mestieri girovaghi (lustrascarpe, cenciaiolo, arrotino, riparatore di ombrelli e mestieri analoghi), qualora non vietato, è subordinato all'obbligatoria presentazione di una preventiva comunicazione al Comune almeno 24,00 ore prima dell'inizio delle attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi delle persone che esercitano l'attività anche il periodo e le zone del territorio comunale interessate.
- 3) Le attività in questione devono essere svolte nel rispetto integrale delle disposizioni del comma 3), dell'art. 28, del presente Regolamento ed in ogni caso non devono costituire pericolo o intralcio alla normale circolazione stradale.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 210,00 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

#### **Art. 44: Divieto di campeggio libero**

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte e simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate, fatto salvo il rilascio di apposita autorizzazione; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, al Servizio Tecnico - Manutentivo del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto

obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza, oltre a quelli già previsti dal vigente Piano comunale delle emergenze di protezione civile.
- 4) Chiunque non ottemperi a alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del contravventore.

#### **Art. 45: Contrassegni del Comune**

- 1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.



## TITOLO 8: SANZIONI

### Art. 46: Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'art. 7 della L.R. n. 4, del 12.02.2003 (secondo cui dette violazioni comportano, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro) e indicate dai singoli articoli del presente Regolamento. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24.11.1981, n. 689.
- 2) Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione/notificazione da redigere/notificare ai sensi dell'art. 14 della legge 24.11.1981, n. 689.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro i termini indicati nel verbale di contestazione di cui al punto 2). Tali termini, quando non già fissati dal presente regolamento, dovranno essere indicati tenuto conto delle circostanze e della gravità dell'infrazione accertata. L'esecuzione avviene sotto il controllo della Polizia Locale.
- 4) Le memorie difensive effettuate ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689 si estende anche agli obblighi di cui al punto 2).
- 5) Quando, in caso di provvedimenti contingibili ed urgenti, il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al punto 3), il Corpo della Polizia locale provvede se ricorre il caso, alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P., redige verbale di inottemperanza all'obbligo e provvede, qualora le circostanze lo esigano previa notifica al trasgressore del verbale medesimo, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Gli Agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.
- 6) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge anche in considerazione della variazione biennale dell'Indice dei Prezzi ai consumi rilevato dall'ISTAT.
- 7) In caso di recidiva, stessa violazione/fattispecie commessa nell'arco di due anni, gli importi nel minimo e nel massimo dianzi evidenziati nei singoli articoli saranno duplicati.

## **TITOLO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 47: Abrogazioni di norme**

- 1) Ogni altro atto di competenza comunale, incompatibile con il presente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, è abrogato.

### **Art. 48: Norme finali**

- 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

### **Art. 49: Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo all'avvenuta pubblicazione dello stesso, con le modalità di cui all'art. 44, comma 2, del vigente Statuto Comunale